



Regione Umbria

Assemblea legislativa

**Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Banche dati e Analisi documentale**

ATTO N. 1106

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

**"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1
febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della
Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)**

BREVE NOTA

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

Documentazione ad uso interno a cura di Laura Arcamone e Brunello Castellani

Luglio 2017

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

Premessa

Con disegno di legge n. 1106 si intende modificare e integrare la legge regionale del 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) ridefinendo il modello organizzativo e, in particolare, l'assetto di vertice delle figure amministrative della Presidenza e della Giunta regionale.

Il nuovo sistema si ispira al rafforzamento di alcuni principi già contenuti nella legislazione regionale (efficacia, efficienza, economicità, valorizzazione delle risorse umane e professionali e trasparenza) e intende assicurare una maggiore integrazione dell'azione amministrativa finalizzata a realizzare gli obiettivi strategici contenuti nel programma di governo e negli strumenti di programmazione. Con il progetto di riforma si vuole anche adeguare l'organizzazione alle innovazioni intervenute nel ruolo della regione e i compiti amministrativi e gestionali derivanti dalla riforma delle Province.

Premettendo che ogni comparazione tra sistemi organizzativi rischia di apparire impropria per la difficoltà a prendere in considerazione i fattori storici e le finalità che ne hanno determinato l'adozione, occorre considerare che ogni modello di organizzazione può essere valutato, non in sé, ma solo in rapporto agli obiettivi che si intendono perseguire. In questo senso, scopo della presente nota può essere esclusivamente quello di offrire dei riferimenti comparativi generali in relazione alla principale novità contenuta nel disegno di legge n. 1106, vale a dire l'introduzione della figura del Direttore generale.

Tale figura di alta dirigenza fiduciaria è posta al vertice dell'organizzazione, a supporto degli organi di governo, con funzioni di direzione strategica e presidio all'attuazione del programma politico del Presidente. Tra il complesso delle funzioni e attività del Direttore generale spiccano i compiti di: sovrintendere al funzionamento dell'ente, garantendo l'efficienza e l'efficacia della struttura amministrativa, di programmare e pianificare l'assegnazione alle direzioni regionali delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche, di proporre alla Giunta regionale gli obiettivi dei direttori regionali, d'indirizzare, coordinare e verificare l'attività dei direttori regionali, con eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

Emerge, con chiarezza, l'intento di rafforzare la funzione di coordinamento nell'attuazione del programma di governo e di disporre di una regia amministrativa unitaria nell'implementazione delle politiche, pur restando compiti importanti in capo ai Direttori regionali quali: il potere di proposta nei confronti della Giunta regionale, il supporto tecnico agli organi di direzione politica, gli indirizzi ai dirigenti in attuazione di quelli stabiliti dagli organi di governo e dal Direttore generale, il coordinamento dell'attività dei dirigenti, la loro valutazione e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. L'introduzione di una figura al vertice dell'organizzazione, in un quadro di maggiore articolazione nel modello organizzativo e favorendo l'integrazione nei processi di lavoro delle direzioni regionali, si realizza assicurando l'invarianza della spesa.

Per quanto attiene la comparazione con i sistemi organizzativi adottati da altre regioni italiane a statuto ordinario si evidenzia che emerge un panorama di soluzioni diversificate. Nella scheda che segue si evidenziano le regioni nelle quali è prevista la presenza di una figura unitaria al vertice della struttura organizzativa.

Regioni	Umbria	Toscana	Lazio	Liguria
Normativa	<p>Disegno di legge “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale”.</p>	<p>L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.</p>	<p>L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>	<p>L.R. 4 dicembre 2009, n. 59 Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria</p>
Struttura organizzativa	<p>Art. 5 (Sostituzione dell'art. 5) 1. L'articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p>Art. 5 (Struttura organizzativa) 1. L'organizzazione regionale è articolata in:</p> <p>a) direzione generale; b) direzioni regionali; c) strutture e posizioni dirigenziali; d) strutture e posizioni di livello non dirigenziale.</p>	<p>Capo II Sezione I - Struttura operativa della Giunta regionale Art. 3 Struttura organizzativa . 1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:</p> <p>a) Direzione generale della Giunta regionale; b) direzioni e Avvocatura regionale; c) settori e posizioni dirigenziali individuali.</p> <p>2. L'Avvocatura regionale di cui alla L.R. n. 63/2005 è collocata in posizione di autonomia rispetto alla Direzione generale della Giunta regionale e alle direzioni, alle quali è equiparata.</p> <p>3. La Direzione generale, le direzioni e l'Avvocatura regionale sono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione.</p> <p>4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, istituisce e definisce le competenze delle direzioni.</p>	<p>Capo II Strutture organizzative. Dirigenza Art. 11 Strutture organizzative e posizioni dirigenziali individuali. 1. Per l'esercizio delle attività amministrative e gestionali, il sistema organizzativo della Giunta è costituito dalla struttura del segretariato generale, da due dipartimenti, da direzioni regionali e, di norma, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale. Il regolamento di organizzazione può prevedere altre strutture a responsabilità dirigenziale individuate come articolazione delle strutture organizzative di base particolarmente complesse oltre quelle di cui al comma 8.</p> <p>3. Alle direzioni regionali di cui al comma 1 sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle strutture organizzative di base sottordinate in ordine al</p>	<p>Capo II Modello organizzativo Art. 5 Strutture permanenti e temporanee. 1. Il modello organizzativo della Giunta regionale è fondato sulle seguenti tipologie di articolazioni dirigenziali:</p> <p>a) la Segreteria generale; b) la Direzione centrale; c) il Dipartimento; d) il Settore; e) il Servizio; f) l'Unità di progetto; g) l'Unità specialistica di staff.</p> <p>1-bis. i Dipartimenti possono articolarsi in una o più Vice Direzioni generali.</p> <p>2. Omissis</p>

			raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata di materie omogenee.	
Direzione generale	<p align="center">Art. 6 (Integrazione della l.r. 2/2005)</p> <p>1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2005 sono aggiunti i seguenti:</p> <p align="center">Art. 5 bis (Direzione generale)</p> <p>1. La direzione generale è la struttura di vertice dell'organizzazione regionale, a supporto degli organi di governo, con carattere di direzione strategica che presiede all'attuazione del programma politico del Presidente della Regione.</p> <p>2. La direzione generale sovrintende all'esercizio organico e coordinato delle funzioni delle direzioni.</p> <p>3. Alla direzione generale è preposto il direttore generale.</p>	<p align="center">Art. 4</p> <p>Direzione generale della Giunta regionale</p> <p>1. La Direzione generale della Giunta regionale è gerarchicamente sovraordinata alle direzioni e ne assicura l'esercizio organico e coordinato delle funzioni. In particolare ad essa spetta:</p> <p>a) la direzione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le risorse da assegnare per il relativo raggiungimento;</p> <p>b) il coordinamento delle attività per l'attuazione delle politiche di settore al fine di garantire il raggiungimento delle priorità definite dagli organi di governo, per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può definire con proprio decreto ulteriori competenze della Direzione Generale con riferimento a funzioni di particolare rilievo istituzionale.</p>	<p align="center">Art. 11</p> <p>Strutture organizzative e posizioni dirigenziali individuali.</p> <p>1-bis. Al segretariato generale è preposto il Segretario generale della Giunta regionale che svolge la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività delle strutture sotto ordinate in ordine al raggiungimento degli obiettivi, assicurando l'unitarietà e l'integrazione della gestione amministrativa.</p>	<p align="center">Art. 6</p> <p>Segreteria generale</p> <p>1. La Segreteria generale è una struttura organizzativa complessa, posta alle dirette dipendenze del Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di competenza dello stesso relative allo svolgimento delle funzioni di controllo strategico e gestionale, nonché alla supervisione della programmazione generale dell'ente.</p> <p>2. Possono fare direttamente capo alla Segreteria generale ulteriori funzioni di rilievo strategico e di interesse generale per l'ente.</p>

<p>Direttore generale</p>	<p align="center">Art. 5 ter (Direttore generale)</p> <p>1. Il direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti vigilati e controllati dalla stessa agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il raccordo con gli indirizzi degli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi e finanziari dell'azione regionale.</p> <p>2. Il direttore generale, in particolare:</p> <p>a) sovrintende al funzionamento dell'ente garantendo l'efficienza e l'efficacia della struttura amministrativa;</p> <p>b) assicura il raccordo con le istituzioni locali, statali, europee ed internazionali;</p> <p>c) coordina le politiche di settore;</p> <p>d) propone alla Giunta regionale gli atti di organizzazione di competenza della stessa, sentiti i direttori regionali nell'ambito del Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis;</p> <p>e) propone alla Giunta regionale il conferimento degli incarichi dirigenziali, su proposta dei direttori regionali;</p> <p>f) programma e pianifica l'assegnazione alle direzioni regionali delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche;</p> <p>g) propone alla Giunta</p>	<p align="center">Art. 4-bis Direttore generale</p> <p>1. Alla Direzione generale della Giunta regionale è preposto il Direttore generale.</p> <p>2. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell'azione regionale.</p> <p>3. In particolare il Direttore generale:</p> <p>a) svolge attività di supporto all'azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;</p> <p>b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;</p> <p>c) propone alla Giunta gli atti concernenti l'istituzione delle direzioni, con l'indicazione delle materie di competenza;</p> <p>d) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alle strutture di vertice dell'amministrazione sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;</p> <p>e) impartisce direttive, nel rispetto di quanto stabilito dalla</p>	<p align="center">Art. 16-bis Segretario generale della Giunta regionale.</p> <p>1. Il Segretario generale della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 1-bis, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartiti dagli organi di governo, svolge tutte le funzioni finalizzate ad assicurare l'unitarietà e l'integrazione della gestione amministrativa delle direzioni regionali. In particolare:</p> <p>a) coordina l'attività amministrativa curando il raccordo delle direzioni con gli assessorati di riferimento;</p> <p>b) coordina la pianificazione strategica, l'attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico;</p> <p>c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita nel regolamento di organizzazione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti;</p> <p>d) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli stessi, delle misure di cui all'articolo 24;</p>	<p align="center">Art. 14 Segretario generale.</p> <p>1. Il Segretario generale costituisce il vertice dell'assetto organizzativo e direzionale della Giunta regionale, gerarchicamente sovraordinato ai Direttori generali. È responsabile dell'attuazione integrata e coordinata degli indirizzi politici, della qualità dell'azione amministrativa, dell'efficienza della gestione e del funzionamento complessivo delle strutture dell'ente.</p> <p>2. Il Segretario generale:</p> <p>a) supporta la definizione delle strategie dell'ente, organizzando il confronto e il raccordo tra gli organi di governo e i Direttori generali in merito alla congruenza tra indirizzi, obiettivi e risorse;</p> <p>b) coordina il processo generale di programmazione gestionale dell'ente, assicurandone lo svolgimento, la revisione e il consolidamento nel rispetto dei criteri e dei tempi previsti;</p> <p>c) vigila sull'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti dell'ente fornendo indirizzi, assicurando il monitoraggio e il controllo dei risultati, attraverso il presidio delle funzioni e delle metodologie di misurazione e valutazione della performance, di controllo strategico e di gestione, individuando eventuali azioni correttive di</p>
----------------------------------	--	---	--	--

	<p>regionale l'assegnazione degli obiettivi ai direttori regionali;</p> <p>h) indirizza, coordina e verifica l'attività dei direttori regionali ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risultati necessario al fine di evitare un grave pregiudizio in relazione all'attuazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione regionale;</p> <p>i) segnala alle direzioni regionali la sussistenza di situazioni di particolare criticità rispetto agli obiettivi assegnati, al fine di intervenire tempestivamente e stabilisce le priorità di intervento;</p> <p>l) convoca e presiede il Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis;</p> <p>m) propone alla Giunta regionale la valutazione dei direttori regionali con il supporto dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), anche tenendo conto della differenziazione applicata dai medesimi direttori nella valutazione dei dirigenti assegnati;</p> <p>n) risolve i conflitti di competenza tra strutture facenti parti di diverse direzioni.</p> <p>3. Oltre le competenze di cui ai</p>	<p>Giunta regionale, per la definizione dei programmi gestionali annuali delle direzioni e per la relativa attuazione;</p> <p>f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;</p> <p>g) coordina l'attività dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 1, lettere b) e b-bis), ed esercita poteri di impulso in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;</p> <p>g-bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all'articolo 4-ter, comma 2-bis, le modalità di raccordo fra la direzione nell'ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j);</p> <p>h) presiede il Comitato di direzione, di cui all'articolo 5;</p> <p>i) gestisce i rapporti con gli enti e gli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, con gli enti locali, con gli organi ed organismi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale, con gli organi ed organismi comunitari e</p>	<p>e) istruisce secondo le modalità definite dal regolamento di organizzazione la procedura per il conferimento degli incarichi di direttore regionale nonché per gli incarichi di dirigente delle strutture organizzative di base e delle loro eventuali articolazioni, affidati a soggetti esterni all'amministrazione regionale;</p> <p>f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo.</p> <p>2. Il regolamento di organizzazione, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo, individua le specifiche competenze del segretariato generale.</p>	<p>concerto con i Direttori generali;</p> <p>d) promuove la definizione di regole e linee di condotta uniformi tra Dipartimenti e Direzioni centrali e ne sovrintende l'effettiva applicazione; coordina e supporta l'azione dei Direttori generali. Interviene per risolvere problemi e conflitti di competenza e superare le inerzie del sistema;</p> <p>e) propone alla Giunta ipotesi di ridefinizione dell'assetto organizzativo complessivo e dell'assetto interno ai Dipartimenti e alle Direzioni ai sensi dell'articolo 21, nonché ipotesi di nomina dei dirigenti generali e dei dirigenti presentate dai Direttori generali interessati;</p> <p>f) []</p> <p>g) è responsabile del corretto ed efficiente funzionamento delle strutture direttamente dipendenti dalla Segreteria generale, impartisce direttive e ne controlla la gestione e i risultati esercitando le funzioni di cui all'articolo 15;</p> <p>h) coordina le attività connesse al funzionamento della Giunta e il raccordo organizzativo con il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria e promuove, tramite il coordinamento delle attività delle Direzioni centrali e dei Dipartimenti, le relazioni con aziende ed enti esterni al fine</p>
--	--	---	---	--

	<p>commi 1 e 2 il direttore generale esercita ogni altra funzione avente particolare rilievo istituzionale, stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto delle attribuzioni dei direttori regionali e dei dirigenti regionali.</p> <p>4. Il direttore generale è valutato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta regionale, con il supporto dell'OIV.</p> <p>5. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le funzioni sono svolte da un direttore regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa.</p>	<p>internazionali;</p> <p>j) assicura il raccordo con il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) per i profili tecnici che attengono ai rapporti fra Giunta e Consiglio;</p> <p>k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all'articolo 40 e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;</p> <p>l) adotta i provvedimenti organizzativi attuativi dei passaggi di competenze tra direzioni stabiliti dalla Giunta regionale in corso di legislatura;</p> <p>m) esercita i poteri ed i compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 2;</p> <p>n) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.</p> <p>4. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore o da un dirigente a tempo indeterminato da lui designato.</p>		<p>di assicurare modalità appropriate di pianificazione, relazione e controllo;</p> <p>i) partecipa con diritto di parola alle sedute della Giunta regionale e del Comitato della programmazione e può fare constatare a verbale il proprio motivato parere;</p> <p>j) fissa i limiti entro cui possono essere esercitati i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate da parte dei Direttori generali;</p> <p>k) [];</p> <p>l) su incarico del Presidente della Giunta, può assumere la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici.</p>
Direzioni regionali	<p align="center">Art. 5 quater (Direzioni regionali)</p> <p>1. Le direzioni regionali assicurano:</p>	<p align="center">Art. 4-ter Direzioni</p> <p>1. Le direzioni sono istituite per:</p> <p>a) lo svolgimento delle funzioni</p>		<p align="center">Art. 7 Direzione centrale</p> <p>1. La Direzione centrale è una struttura organizzativa</p>

	<p>a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione della struttura organizzativa regionale;</p> <p>b) l'attuazione delle politiche settoriali;</p> <p>c) il coordinamento e il raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.</p> <p>2. La Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del direttore generale, istituisce le direzioni e ne stabilisce le relative competenze.</p> <p>3. A ciascuna direzione regionale è preposto un direttore regionale."</p>	<p>trasversali di supporto all'azione dell'intera struttura organizzativa;</p> <p>b) l'attuazione delle politiche settoriali;</p> <p>b-bis) il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.</p> <p>2. A ciascuna direzione è preposto un direttore.</p> <p>2-bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, o nella deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell'ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente.</p> <p>3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle direzioni sulla base della complessità delle funzioni svolte.</p>		<p>complessa che assicura un continuo, qualificato ed efficace supporto tecnico-specialistico agli organi di governo dell'ente, ai Dipartimenti e alle Direzioni centrali, promuovendo il miglioramento delle condizioni generali di funzionamento, ponendosi in una logica di servizio ed assicurando il rispetto degli indirizzi.</p> <p>2. La Direzione centrale può assumere direttamente la responsabilità relativa al presidio di funzioni di interesse generale per l'ente nel suo complesso, non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento.</p>
Direttori regionali	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Sostituzione dell'art. 6)</p> <p>1. L'articolo 6 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 (Direttori regionali)</p> <p>1. Il direttore regionale, in particolare:</p> <p>a) esercita poteri di proposta nei confronti della Giunta regionale;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Direttore</p> <p>1. Il direttore assicura l'unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l'integrazione con le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>Direzioni regionali ed altre strutture a responsabilità dirigenziale.</p> <p>1. I direttori delle direzioni regionali, nell'ambito delle proprie competenze individuate dal regolamento di organizzazione, dagli atti di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dal contratto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Direttore generale.</p> <p>1. Il Direttore generale è responsabile del funzionamento corretto ed efficiente, dello sviluppo qualitativo del Dipartimento o della Direzione centrale di competenza, nel cui ambito assicura la corretta attuazione delle politiche del personale. Risponde agli organi di</p>

	<p>b) fornisce supporto tecnico agli organi di direzione politica nella formulazione degli indirizzi e degli atti di competenza politica;</p> <p>c) impartisce indirizzi ai dirigenti in attuazione di quelli stabiliti dagli organi di governo e dal direttore generale ed è responsabile dell'attuazione degli stessi;</p> <p>d) propone al direttore generale il conferimento degli incarichi dirigenziali della direzione;</p> <p>e) valuta i dirigenti con il supporto dell'OIV, anche tenendo conto della differenziazione della valutazione effettuata dai medesimi dirigenti nei confronti delle posizioni organizzative e del personale assegnato;</p> <p>f) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'amministrazione regionale;</p> <p>g) partecipa al Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis.</p> <p>2. I direttori regionali sono valutati dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale, con il supporto dell'OIV."</p>	<p>altre direzioni;</p> <p>b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione;</p> <p>c) sovrintende all'attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori;</p> <p>d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori;</p> <p>e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;</p> <p>f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un'istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;</p> <p>g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della normativa vigente, fermo restando la</p>	<p>individuale di lavoro, esercitano tra l'altro, i seguenti compiti:</p> <p>a) si raccordano con l'assessorato di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo;</p> <p>b) [];</p> <p>b-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 13;</p> <p>c) curano le attività di competenza delle rispettive direzioni regionali, adottando i relativi atti ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;</p> <p>d) adottano gli atti relativi all'organizzazione delle strutture di base interne alle rispettive direzioni regionali, su direttiva del Segretario generale ;</p> <p>e) [];</p> <p>f) dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con</p>	<p>governo dell'ente e al Segretario generale in merito alla predisposizione e all'attuazione dei programmi e dei progetti del Dipartimento o della Direzione, assicurando un'azione unitaria dei dirigenti operanti all'interno della propria struttura nel rispetto dell'autonomia degli stessi.</p> <p>2. Il Direttore generale:</p> <p>a) predisporre, sulla base degli indirizzi e previo confronto con gli amministratori di riferimento, il Comitato di direzione e i dirigenti, il quadro dei programmi e degli obiettivi della struttura;</p> <p>b) definisce i programmi e l'allocatione delle risorse all'interno della struttura assicurando, anche in corso d'anno, la coerenza tra obiettivi e risorse;</p> <p>c) sovrintende alla realizzazione dei programmi promuovendo l'integrazione;</p> <p>d) presenta al Segretario generale proposte relative all'assetto della struttura di competenza e proposte di nomina dei dirigenti;</p> <p>e) assicura la direzione e la supervisione delle strutture non presidiate da dirigenti assumendo le relative decisioni ed emanando i relativi atti;</p> <p>f) può affidare compiti specifici ai dirigenti;</p> <p>g) fatto salvo quanto attribuito ai dirigenti, adotta gli atti e i</p>
--	---	---	---	--

		<p>salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;</p> <p>h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell'ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;</p> <p>i) dirige, coordina e controlla l'attività dei settori e assume nei confronti dei dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);</p> <p>i-bis) adotta, nei casi di emergenza, gli atti di competenza dei dirigenti qualora, per cause di forza maggiore debitamente motivate, ricorra l'oggettiva impossibilità degli stessi a provvedere;</p> <p>j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;</p> <p>k) designa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008,</p>	<p>poteri sostitutivi in caso di inerzia;</p> <p>g) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.</p>	<p>provvedimenti, esercita, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;</p> <p>h) definisce i limiti di valore delle spese e delle entrate che i dirigenti possono impegnare e accertare;</p> <p>i) interviene per risolvere problemi e conflitti e superare le inerzie, anche attraverso la proposizione sostitutiva di atti dovuti;</p> <p>j) definisce gli obiettivi e valuta i dirigenti sulla base del metodo e del processo adottato dall'Ente, d'intesa con l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 e con la struttura competente;</p> <p>k) su incarico del Presidente della Giunta regionale, può assumere la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici.</p>
--	--	--	---	--

n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;

k-bis) nomina le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a) della L.R. 5/2008, ivi comprese le commissioni di esperti, individuati in ragione dell'ufficio ricoperto, istituite per l'istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere all'erogazione di contributi finanziati da programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali;

k-ter) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica.

1-bis. Il direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera k-bis), qualora la commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso).

2. Il direttore promuove l'azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all'ufficio competente per i

		<p>procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.</p> <p>3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della medesima direzione da lui designato o da altro direttore designato dal Direttore generale. Omissis</p>		
Incarico del direttore generale e dei direttori regionali	<p>Art. 8 (Sostituzione dell'art. 7) 1. L'articolo 7 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:</p> <p>Art. 7 (Incarico del direttore generale e dei direttori regionali) 1. Il direttore generale e i direttori regionali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, previa manifestazione d'interesse, scelti tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, in possesso di diploma di laurea magistrale e che abbiano ricoperto incarichi di dirigente in settori strategici o di direttore, anche cumulabili, per almeno cinque anni. 2. L'incarico del direttore generale e dei direttori regionali</p>	<p>Art. 14 Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori 1. Il Direttore generale e i direttori sono collocati al di fuori dell'organico dei dirigenti a tempo indeterminato della Giunta regionale. 2. Il Direttore generale e i direttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. Il Direttore generale e i direttori possono essere scelti tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni. 4. Il Direttore generale e i direttori possono altresì essere scelti tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento</p>	<p>Art. 20 Conferimento dagli incarichi dirigenziali e trattamento economico. 2-bis. L'incarico di Segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui al successivo comma 5, ovvero a soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 9, ovvero con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali, nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8 e nel rispetto dei limiti di età di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90</p>	

	<p>è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.</p> <p>3. L'incarico di direttore generale e dei direttori regionali ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.</p> <p>4. Il trattamento economico del direttore generale e di ogni direttore regionale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. Il trattamento economico del direttore generale è pari a quello del direttore regionale di maggiore importo riconosciuto, incrementabile dalla Giunta stessa, fino ad un massimo del dieci per cento annuo, sulla base della valutazione delle performance.</p> <p>5. Per la durata dell'incarico si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001.</p> <p>6. Nel conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è garantita la pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della normativa vigente.".</p>	<p>vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.</p> <p>Omissis</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori.</p> <p>1. L'incarico di Direttore generale e di direttore è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 2. Il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.</p> <p>2. L'incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico del Direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.</p> <p>3. La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell'anzianità di servizio.</p>	<p>(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>2-ter. Il conferimento od il rinnovo dell'incarico di cui al comma 2-bis è effettuato entro novanta giorni dalla data d'insediamento del Presidente della Regione. Fino a tale conferimento o rinnovo s'intende prorogato l'incarico precedentemente conferito.</p> <p>3. L'incarico di direttore della direzione regionale è conferito dalla giunta a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 5, dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.</p> <p>Omissis</p> <p>7. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure entro il limite percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e successive</p>	
--	--	--	---	--

		<p>4. Alla cessazione del contratto, salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, il dirigente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Direttore generale o direttore rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.</p> <p>5. In relazione alla cura degli interessi della Regione, il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari di nomine o designazioni regionali. Gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione e vengono utilizzati per le finalità di cui all'articolo 70, comma 2.</p>	<p>modifiche.</p> <p>Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 16, comma 2. Per la durata dell'incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.</p> <p>Omissis</p>	
--	--	---	--	--

